



 A G E N Z I A D E L D E M A N I O

AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM NONCHÉ PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DA REDIGERE E RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ED ATTIVITÀ OPZIONALI DI DIREZIONE LAVORI, CSE, CONTABILITÀ DEI LAVORI E AGGIORNAMENTO CATASTALE, FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, E RECUPERO FUNZIONALE DELL’IMMOBILE DEMANIALE SITO IN FROSINONE, CORSO DELLA REPUBBLICA 207 (SCHEDA FRB0105) AL FINE DI DESTINARLO A SEDE DI DUE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO”.

**SERVIZIO D’INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART. 3 LETT. VVVV)
DEL D. LGS. N. 50/2016**

DUVRI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

EX ART. 26 COMMA 3-TER D.LGS. 81/2008 E S.M.I.

Sommario

1	Normativa di riferimento.....	4
2	Immobili oggetto dell'appalto.....	4
3	Anagrafica e dati generali dell'Appaltatore	5
4	Descrizione delle attività oggetto dell'Appalto	5
5	Durata dell'appalto.....	6
6	Misure di prevenzione e protezione generali.....	6
7	Fattori di interferenza e di rischio specifico.....	7
8	Note di carattere generale	11
9	Stima dei costi della sicurezza.....	11
10	Gestione delle emergenze e pronto soccorso.....	11
	Allegato 7 – D.P.C.M. 26 aprile 2020	13

PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza, che dovranno essere adottate dall'appaltatore al fine di eliminare le interferenze, in ottemperanza all'art. 26, comma 3 del D.lgs. n.81/08, così come modificato dal D.Lgs. n.106/09, ed al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter e l'appaltatore che svolgerà i servizi oggetto di appalto. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- immessi nei luoghi di lavoro dalle attività svolte dall'appaltatore;
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- esistenti nei luoghi di lavoro ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il presente documento, detto DUVRI, contiene le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i **rischi standard** derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dal concorrente risultato aggiudicatario per ciascun lotto e quelle svolte dal personale delle Amministrazioni e da eventuali altri soggetti presenti od operanti negli immobili oggetto di gara.

Tale documento dovrà essere condiviso ed eventualmente integrato prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunioni congiunte tra l'appaltatore e il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter di ciascun immobile oggetto di gara.

In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter del singolo immobile oggetto del presente appalto, ovvero i soggetti preposti o delegati in conformità al D.Lgs. n. 81/2008, potranno ordinare la sospensione delle attività, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

1 Normativa di riferimento

Per l'elaborazione del presente documento si è fatto riferimento principalmente al D.lgs. 81/2008 art. 26 (modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2009), comma 3 e 3 ter.

Ai sensi del comma 3 ter, art. 26 del D.lgs. 81/2008, il presente documento reca una **valutazione ricognitiva dei rischi standard** relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. **I soggetti presso i quali deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, integrano il presente documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.**

Sarà cura del Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter dell'immobile oggetto del presente appalto, verificare e nel caso adeguare il presente documento prima dell'inizio delle attività da parte dell'appaltatore.

L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'appaltatore, integra gli atti contrattuali.

2 Immobili oggetto dell'appalto

L'art.1 comma 140 della L.232/2016 ha previsto un fondo in capo all'Agenzia del Demanio destinato a interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare dello Stato, parte del fondo è finalizzato a interventi volti alla prevenzione del rischio sismico. l'atto d'indirizzo del MEF 2022-2024 prevede che l'Agenzia del Demanio assicura *"il potenziamento delle iniziative di riqualificazione dei beni statali e, in particolare, l'attuazione di progetti per la prevenzione del rischio sismico, per la riqualificazione energetica, il risanamento ambientale e l'efficientamento, nonché l'accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili inseriti nei progetti di razionalizzazione degli usi governativi, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici, e alla realizzazione del Green New Deal"*.

Sulla base di tali presupposti si procede alla elaborazione e progressiva attuazione di un Piano pluriennale di affidamenti di audit sismici, comprensivi per gli immobili in uso governativo anche di audit energetici e rilievi BIM a operatori economici specializzati, con l'obiettivo di creare i necessari presupposti per un patrimonio immobiliare pubblico più sicuro, più efficiente e più conosciuto.

Il Piano pluriennale di riqualificazione sismica ed energetica sul patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato è articolato tenendo prioritariamente conto del livello di sismicità delle zone di ubicazione dei beni, della tipologia di utilizzo del bene, il tutto nel vincolo delle risorse finanziarie che saranno progressivamente messe a disposizione dal Bilancio dello Stato.

L'immobile oggetto dell'appalto è così identificato, come meglio specificato nel fascicolo allegato al Capitolato Tecnico Prestazionale:

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	INDIRIZZO	GEOLOCALIZZAZIONE
LAZIO	LATINA	FROSINONE	CORSO DELLA REPUBBLICA, 207	N: 41.686807 E: 12.778711

3 Anagrafica e dati generali dell'Appaltatore

Ragione sociale	
Sede legale	
Numero di telefono sede	
Datore di Lavoro	
RSPP	

4 Descrizione delle attività oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle attività sotto dettagliate e meglio descritte nei documenti di gara:

A. Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali, finalizzato all'acquisizione della piena conoscenza dello stato di fatto del bene.

Le attività di rilievo interesseranno l'immobile ed eventuali aree esterne. E' inoltre richiesta per l'esecuzione delle attività di rilievo e di ricerca documentale la massima accuratezza e completezza, al fine di acquisire tutte le informazioni utili allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto e alla definizione del prodotto informatico realizzato con le modalità indicate dal "Capitolato Informativo del processo BIM".

B. Verifica della vulnerabilità sismica e proposte di intervento possibili per il miglioramento/adequamento sismico

L'attività si sostanzia essenzialmente, oltre che nei rilievi sopraccitati, nella redazione del "Piano di indagini", nell'esecuzione di prove, sondaggi e indagini strutturali, geologiche e di caratterizzazione geotecnica necessarie al raggiungimento del livello di conoscenza di cui alle "Norme tecniche per le costruzioni NTC aggiornate con il DM del 17/01/2018", nonché nei successivi ripristini di strutture e finiture.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcune attività relative alla campagna diagnostica strumentale che verrà eseguita sugli immobili: prove con martinetti piatti singoli e doppi, indagini termografiche, analisi endoscopiche, analisi soniche, analisi visive delle tessiture murarie, verifiche degli ammorsamenti tramite l'esecuzione di scassi e saggi, prove sclerometriche su malta e su elementi lapidei, analisi magnetometrica, carotaggi nel calcestruzzo, prelievo di barre d'armatura, prove sclerometriche su calcestruzzo, prove ultrasoniche, misura del potenziale di corrosione, prove di pull-out, prove di carico su solai, prove dinamiche etc.

C. Diagnosi energetica

La diagnosi energetica è da rendersi a norma di legge, mediante valutazione del comportamento energetico del sistema edificio/impianto eseguito allo scopo di monitorare le prestazioni e le condizioni di comfort ambientale allo stato di fatto dell'immobile, evidenziando eventuali aree critiche suscettibili di miglioramenti nelle performance.

D. Progetto Definitivo, Esecutivo, e attività di CSP, CSE e aggiornamento catastale

5 Durata dell'appalto

Per la durata dell'appalto si faccia riferimento ai documenti di gara.

6 Misure di prevenzione e protezione generali

L'appaltatore dovrà osservare le seguenti regole:

- i lavoratori non devono effettuare di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o degli altri;
- prima di accedere alle aree interessate dalle attività, dovranno concordare con il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare misure di prevenzione e protezione concordate;
- è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche;
- è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dalle attività oggetto dell'appalto;
- localizzare i percorsi di emergenza e le vie d'esodo;
- in caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti;
- indossare i dispositivi di protezione individuale previsti per lo svolgimento delle mansioni;
- non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature;
- non lasciare nelle aree di lavoro attrezzature incustodite che possono costituire fonte di pericolo, se non dopo averle messe in sicurezza;
- non spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza se non in caso di assoluta necessità e solo dopo aver sentito il referente dell'immobile;
- l'uso di attrezzature di lavoro che producono fiamme libere o scintille dovrà essere effettuato in apposita zona dedicata la quale dovrà risultare: inaccessibile a terzi, adeguatamente distanziata da materiale infiammabili e adeguatamente aerata;
- non è ammesso il deposito di contenitori contenenti materiali, indipendentemente che siano solidi, liquidi o gassosi, altamente infiammabili o esplosivi, tossici, nocivi in genere, né di contenitori sottopressione qualunque sia il contenuto;
- non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati;
- sarà cura del datore di lavoro della ditta appaltatrice vigilare sull'effettivo utilizzo del D.P.I. da parte del proprio personale;
- divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti o macchine;

- è vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell'Amministrazione se non espressamente autorizzato;
- evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenze (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine);
- l'appaltatore deve svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro, nonché di tutte le altre eventuali norme di buona tecnica applicabili;
- l'appaltatore si impegna ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti di legge, corredati dalla dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. marchio CE delle attrezzature) ed a custodirli in maniera adeguata;
- l'appaltatore al termine delle lavorazioni, deve provvedere alla rimozione, allontanamento e conferimento in discarica di tutto il materiale di risulta derivante dalle lavorazioni eseguite;
- valutare con la figura del RSPD dell'immobile in cui si interviene se rumori, vibrazioni, polveri etc causati possono essere dannosi o anche se semplicemente intralciare e/o disturbare le normali attività.

7 Fattori di interferenza e di rischio specifico

Per la predisposizione del presente documento, si è proceduto partendo da un'attenta analisi delle attività oggetto dell'appalto, da cui si sono tratte le informazioni necessarie per individuare eventuali pericoli presenti nelle aree in cui dovrà operare il personale dell'appaltatore, pericoli che potrebbero tradursi in rischi.

Premesso che l'Agenzia del Demanio non ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il servizio per cui il presente documento è stato redatto sulla base dei rischi standard prevedibili relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 26 comma 3-ter del D.Lgs.81 e s.m.i., e considerato che i soggetti presso i quali deve essere eseguito il contratto possono integrare detto documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, nel caso ravvisassero la necessità di adottare ulteriori misure di sicurezza; sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico:

- l'appaltatore utilizzerà di norma i principali accessi di cui il fabbricato è dotato (accessi carrabili e/o pedonali, scale, ascensori e/o montacarichi, rampe, porte di ingresso, etc);
- l'appaltatore svolgerà le attività di rilievo geometrico ed impiantistico nonché tutte le attività finalizzate all'audit energetico in tutti i luoghi e gli ambienti dei fabbricati interessati, compresi eventuali locali tecnici ad accesso limitato, armerie, celle di sicurezza, spazi esterni, terrazzi di copertura, intercapedini, luoghi interrati, luoghi aperti al pubblico e ambienti/locali ad operatività continuativa, etc;

- oltre a quanto specificato al punto precedente, si dovrà poter ispezionare spazi come cavedi, controsoffitti, pavimenti flottanti, etc;
- l'appaltatore effettuerà inoltre indagini più o meno invasive, e relativi ripristini, nei luoghi che riterrà opportuni, segnalando gli stessi sul documento "Piano di Indagini" che andrà condiviso con l'Amministrazione usuaria dell'immobile; si precisa che potrebbe risultare necessario effettuare le indagini di cui sopra anche in spazi nei quali le attività lavorative e/o di ricezione al pubblico avvengono senza interruzione (h 24);
- l'appaltatore introdurrà negli immobili strumenti e attrezzature di vario tipo per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono principalmente di natura organizzativa e gestionale, finalizzate ad escludere il contatto rischioso fra più appaltatori che operano contemporaneamente nelle aree oggetto dell'appalto e sono le seguenti:

- 1 eventuale sfasamento temporale delle attività, concordando con l'Agenzia del Demanio e con il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter un nuovo cronoprogramma;
- 2 delimitazione delle aree di lavoro mediante segnaletica di sicurezza.

Vengono prescritte all'appaltatore, a seguito dei rischi individuati, le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

- tutto il personale dovrà applicare sempre compiutamente i principi contenuti nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. in tema di gestione della prevenzione e protezione;
- nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, il personale occupato dall'appaltatore deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Premesso che:

- l'appaltatore risulta in possesso dell'idoneità tecnico-professionale per l'esecuzione dei servizi commessi, secondo quanto stabilito dall'art. 26 c. 1 lett. A) del D.Lgs. 81/08;
- non costituiscono oggetto del presente atto le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti (ivi compresi quelli elettrici) ai macchinari in genere ed ai prodotti dall'appaltatore, compresi quelli il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività dell'appaltatore medesimo;
- per tali attrezzature, impianti, macchinari e prodotti, nonché per le relative modalità operative, il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore (art.26 comma 3 D.Lgs. 81/08);

si dà reciprocamente atto, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 26 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08, di quanto segue:

1 VIE ED USCITE DI EMERGENZA ED ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Ai fini di un'immediata ed agevole evacuazione dai luoghi di lavoro interessati dall'attività dell'appaltatore, saranno individuate e visionate le vie e le uscite di emergenza (e per queste ultime il relativo sistema di apertura) pertinenti l'area di lavoro, e si constaterà che i luoghi stessi sono dotati di impianto di illuminazione di sicurezza. L'eventuale parcheggio degli automezzi e l'eventuale deposito di attrezzature non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga.

2 IMPIANTI ELETTRICI

I luoghi di lavoro sono dotati di impianti elettrici la cui collocazione e le relative caratteristiche, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica (specificatamente contro i contatti accidentali, diretti ed indiretti con parti in tensione), saranno esaurientemente indicate all'appaltatore medesimo. In caso di necessità/emergenza, l'appaltatore dichiara di essere in grado di utilizzare i mezzi di protezione disponibili (sezionamento della alimentazione elettrica, utilizzo degli estintori posti in prossimità degli impianti elettrici, ecc.) le cui dotazioni, collocazioni e modalità sono state indicate dal Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter.

3 IMPIANTI TERMICI E TECNOLOGICI (A GAS E/O GASOLIO E SIMILARI)

I luoghi di lavoro sono serviti da reti sulla cui collocazione e sulle cui modalità di utenza l'appaltatore sarà formato, qualora necessario, in special modo sull'ubicazione delle valvole di intercettazione e chiusura e sugli interruttori di sezionamento. Se necessario saranno esaurientemente illustrate dal Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter, altresì le caratteristiche degli impianti, in particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica e contro il rischio di incendio, etc. L'appaltatore sarà altresì dettagliatamente informato sui sistemi di allarme e/o di sicurezza relativi agli impianti in argomento.

4 INFORMAZIONI GENERALI

Il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter non risponde di eventuali guasti o smarrimenti delle attrezzature, macchine e dei prodotti utilizzati dall'appaltatore, che è obbligato alla custodia delle stesse, adottando tutti i provvedimenti affinché non possano costituire fonte di pericolo per il personale dipendente.

Le operazioni di carico/scarico di eventuali materiali o macchine e attrezzature avverranno secondo le modalità operative in uso nel luogo di lavoro cui l'appaltatore deve attenersi. Tutte le aree dove si effettueranno eventuali operazioni di carico, scarico, movimentazione materiali, lavorazioni varie, saranno adeguatamente perimetrare ed inibite al transito pedonale e veicolare a carico dell'appaltatore e nel rispetto del D.Lgs.81/08, al fine di tutelare la sicurezza delle persone in caso di incidente.

In nessun caso i servizi potranno iniziare o proseguire quando siano carenti le misure di sicurezza prescritte dalle leggi vigenti o comunque richieste dalle particolari condizioni operative delle varie fasi di lavoro.

I datori di lavoro delle ditte appaltatrici hanno la responsabilità della gestione tecnico-esecutiva dei servizi e spetta loro il compito di illustrare alle proprie maestranze il presente documento e di verificare che venga attuato quanto in esso contenuto e quanto regolato dalle leggi vigenti e dalle norme di buona tecnica. Sono, inoltre, tenuti a predisporre eventuali procedure, affinché ogni lavoratore impegnato nella realizzazione delle attività in oggetto esegua i servizi nel rispetto delle direttive e a fornire loro le istruzioni necessarie all'esecuzione dei servizi in sicurezza.

5 DOVERI DI SICUREZZA

Si rammenta che tutto il personale è tenuto all'osservanza delle misure di sicurezza e degli obblighi e doveri posti a carico dei lavoratori dalle norme di legge ed in particolare:

- durante il lavoro è vietato bere alcolici e fumare;
- lungo i percorsi è vietato depositare, anche temporaneamente, materiale che possa determinare intralcio di qualsiasi genere;
- l'appaltatore provvederà giornalmente all'eliminazione del materiale di scarto delle lavorazioni, rimanendo assolutamente vietato creare depositi anche temporanei;
- in nessun caso è consentito rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione presenti nei luoghi di lavoro senza l'autorizzazione del Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter;
- devono sempre utilizzarsi, avendone la massima cura, i mezzi di protezione necessari, sia quelli in dotazione personale (DPI) sia quelli forniti per lavori particolari;
- devono segnalarsi immediatamente le insufficienze o carenze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza;
- non devono compiersi di propria iniziativa operazioni e manovre che non siano di competenza del lavoratore e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

6 ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI ESISTENTI

All'appaltatore saranno fornite le necessarie informazioni sia sulle apparecchiature e gli impianti fissi che su quelli d'impiego transitorio od occasionale siti nei luoghi di lavoro, nonché sul relativo funzionamento, con specifico riguardo, in particolare, per le connesse misure di protezione antinfortunistica.

7 AGENTI FISICI E CHIMICI

Sarà espressamente sottolineato il divieto per l'appaltatore di esporre i lavoratori ad agenti fisici e chimici superiori ai limiti di soglia di cui ai titoli VIII e IX del D.Lgs. 81/08. A tal fine sarà richiamato l'obbligo per l'appaltatore sia di ridurre i rischi alla fonte, sia di dotare i lavoratori dei mezzi di protezione necessari per quelle attività che possano comportare rischi specifici da esposizione, curando la vigilanza sulla loro corretta utilizzazione.

8 RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Prima dell'avvio delle attività, e successivamente su richiesta del Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter o in occasione di variazioni rispetto a quanto previsto dal contratto dovrà

essere fatta una riunione di coordinamento nella quale analizzare nel dettaglio il piano di sicurezza dell'appaltatore in relazione alle attività svolte nella sede ove questi opera. Sarà redatto apposito verbale controfirmato da tutti gli attori del sistema prevenzionistico.

8 Note di carattere generale

L'appaltatore si impegna a operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, attrezzature ed impianti sopra citati.

Si impegna, altresì, a segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter, le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso od a causa dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, ferma restando l'assunzione espressa dell'obbligo di adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a informare il proprio personale e quello degli eventuali subappaltatori sia dei rischi specifici che delle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l'esecuzione dei servizi.

L'appaltatore, presa visione dei luoghi di lavoro, e dopo verifica condotta con il Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter nei luoghi di lavoro in cui opererà in relazione e nell'ambito del contratto, dichiara completa ed esauriente la presente informativa ricevuta (di cui fa fede la presente dichiarazione, che costituisce a tutti gli effetti parte integrante del contratto in epigrafe) sui "rischi specifici" e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, gli impegni tutti contenuti nel presente atto, di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

Per le attività svolte da eventuali subappaltatori i profili dei rischi associati alle rispettive attività sono identificati e associati alle relative soluzioni per evitare o limitare i rischi da interferenze all'interno del presente DUVRI così integrato e consegnato contestualmente al contratto di subappalto all'Amministrazione per l'autorizzazione del caso.

9 Stima dei costi della sicurezza

Per i costi della sicurezza si faccia riferimento ai documenti di gara.

10 Gestione delle emergenze e pronto soccorso

L'appaltatore al fine di garantire in caso di incendio la sicurezza delle persone presenti negli immobili, prima di iniziare l'attività, dovrà prendere visione:

- delle planimetrie affisse nei corridoi dell'immobile e relative vie d'esodo;
- delle norme comportamentali;
- dell'ubicazione dei quadri elettrici di zona prossimi all'area di intervento;

- dell'ubicazione, se necessario, degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche e del gas;
- dell'ubicazione dei pulsanti di allarme e del tipo di segnale;
- dell'elenco dei nominativi delle squadre antincendio e primo soccorso degli immobili.

L'appaltatore dovrà inoltre comunicare tempestivamente al Datore di Lavoro ex art. 26 comma 3 ter dell'immobile, eventuali modifiche temporanee che si rendessero necessarie per l'esecuzione delle attività in appalto.

Committente Appaltante.....

Datore di Lavoro ex art.26 comma 3 ter.....

Datore di Lavoro Appaltatore.....

Allegato 7 – D.P.C.M. 26 aprile 2020



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Allegato 7

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati. Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento:

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota

¹
³ - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione del contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione del contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS ([https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide%20to%20Local%20Production.pdf));
- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

- Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

- 1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 4) laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
- 5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

Roma, 24 aprile 2020.